



# CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
SEDE DI TRENTO

## INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE F.F.  
**Grazia Bacchi**

TRENTO, 5 MARZO 2021



CORTE DEI CONTI



**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL**  
**SEDE DI TRENTO**

**Relazione del Presidente f.f.**

**GRAZIA BACCHI**

**UDIENZA D'INAUGURAZIONE**

**DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021**

**TRENTO - 5 MARZO 2021**



## **RELAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2021**

Come già avvenuto in passato, la presente relazione deve iniziare da una introduzione di carattere generale sull'assetto ordinamentale della Corte dei conti, organo magistratuale al quale la Costituzione Repubblicana ha specificamente intestato funzioni di controllo e giurisdizionali. La terzietà e la neutralità sono elementi indispensabili per la tutela della finanza pubblica, e sono caratteristiche che fanno della Corte dei conti una obiettiva garanzia, attribuita nell'esclusivo interesse del Popolo Italiano, così come l'indipendenza e lo status magistratuale dei suoi componenti sono presidio ineludibile per una corretta valutazione e formulazione dei giudizi sull'andamento delle gestioni pubbliche.

La Corte dei conti è quindi organo nazionale che agisce in posizione obiettiva nell'interesse dell'ordinamento generale, a garanzia delle regole e dei principi che devono guidare la sana e proficua gestione delle risorse pubbliche.

Ciò precisato, si deve evidenziare che l'attività di questa Sezione Giurisdizionale è stata duramente messa alla prova dall'emergenza coronavirus. Nel corso del 2020 è stata adottata una serie di decreti presidenziali con i quali, in linea con le norme di sicurezza previste dalla normativa nazionale, dalle ordinanze provinciali e dalle disposizioni in materia di sicurezza impartite dal Segretario Generale, sono state assunte puntuali misure tese a salvaguardare la salute del personale magistratuale ed amministrativo, nonché degli utenti esterni.

A tali provvedimenti è stata data adeguata pubblicità tramite l'affissione all'albo della Sezione, il caricamento sul portale istituzionale all'interno della bacheca virtuale dedicata all'Emergenza Covid-19, nonché mediante la puntuale trasmissione al Presidente della Provincia Autonoma di Trento, al Procuratore Regionale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e agli organi di stampa.

Al fine di poter celebrare in tutta sicurezza le udienze è stata chiesta e ottenuta dal Comune di Trento la disponibilità all'utilizzo dell'ampia e spaziosa sala

“Falconetto”, presso Palazzo Geremia. Nella sala udienze è stato consentito l’accesso soltanto ai componenti del Collegio, al Pubblico Ministero, al Segretario d’udienza, ad un Carabiniere a garanzia dell’ordine pubblico, ai soggetti ed ai difensori della causa oggetto di discussione, garantendo l’adeguato distanziamento sociale e con l’obbligo di utilizzo delle mascherine durante tutta l’udienza. La sala udienze è stata inoltre sottoposta a sanificazione prima e dopo l’udienza. Si evidenzia altresì che nel periodo emergenziale le udienze pensionistiche si sono svolte quasi esclusivamente con le forme ed il rito di cui all’art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020.

Nonostante la pandemia l’attività della Sezione non si è mai interrotta grazie all’opera prestata dai Magistrati e da tutto il Personale di segreteria con precipua dedizione e generosità, oltre che con infaticabile impegno posto in ogni circostanza. Nel corso del 2020 sono stati sottoscritti con l’Università di Trento due importanti accordi di collaborazione che riguardano l’attivazione di tirocini curriculari per studenti e studentesse di corsi di laurea triennale o magistrale, master, corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione non mediche.

Una prima convenzione è più generale ed è valida per i vari ambiti disciplinari dell’Ateneo; una è invece più specifica per la Scuola di specializzazione alle professioni legali attivata dalla Facoltà di Giurisprudenza. Nell’ambito della collaborazione potranno essere previste anche iniziative di formazione continua e aggiornamento all’Università di Trento per il personale della Corte dei conti. È, altresì, prevista la promozione di iniziative per educare alla cittadinanza attiva e alla legalità economica e per diffondere la conoscenza della contabilità pubblica e della gestione dei bilanci economico patrimoniali.

Iniziative come queste permettono la condivisione, lo sviluppo e la diffusione della cultura della buona amministrazione e del corretto rapporto tra essa e i singoli cittadini.

Ciò premesso, anche quest’anno, come è consuetudine, la relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti - Sede di

Trento intende illustrare, sinteticamente, l'attività svolta, nell'anno decorso, nel nome e nell'interesse dell'intera comunità, evidenziando le decisioni più rilevanti emesse dalla Sezione nei tre settori in cui si articola l'attività della stessa: giudizi di responsabilità amministrativa, giudizi sui conti e giudizi pensionistici.

Per quanto riguarda i dati numerici rappresentativi del contenzioso, faccio rinvio alle tavole sinottiche allegate a questa relazione, limitandomi ad un commento esplicativo delle fattispecie ritenute più rilevanti.



# **I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ PER DANNO ERARIALE**

Il giudizio di responsabilità si instaura per i danni erariali prodotti da soggetti legati da un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione per comportamenti dolosi o gravemente colposi e viene definito, salvo l'ipotesi di pronunce meramente processuali, con sentenze di condanna del convenuto al risarcimento del danno erariale e delle spese di giustizia, oppure di assoluzione con la rifusione delle spese di difesa al convenuto assolto, poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Le regole processuali del giudizio di responsabilità amministrativa sono contenute nel codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 (codice di giustizia contabile), come modificato dal decreto legislativo n. 114 del 7 ottobre 2019, che ha introdotto una disciplina organica dei giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, facendo solo un parziale rinvio ad alcune specifiche norme del codice di procedura civile e ad “altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali” (art. 7 c.g.c.).

Sotto il profilo processuale, nel corso dell'anno 2020 è stata fatta una relativa applicazione dello speciale rito abbreviato, introdotto dal Codice della Giustizia contabile (art. 130); si tratta di un rito alternativo a quello ordinario, dalla funzione deflattiva del contenzioso ed avente lo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all'Erario, cui il convenuto può accedere anche in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del P.M., senza limiti di importi risarcitori ma con la sola preclusione derivante dal “doloso arricchimento del danneggiante”.

Per quanto riguarda gli altri riti speciali, in relazione ai quali le disposizioni del codice di giustizia contabile sono risultate in parte confermate di istituti preesistenti, si è fatto spesso ricorso al rito monitorio (artt. 131 e ss. c.g.c.) applicabile nei giudizi di responsabilità e di conto nel corso dei quali emergano fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti d'importo non superiore a 10.000 euro (importo da aggiornarsi ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata



dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati). In presenza di detti presupposti il Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale può, con decreto, determinare la somma da pagare all'erario, stabilendo un termine per l'accettazione della determinazione stessa e l'udienza di discussione del giudizio, in caso di mancata accettazione.

Le sentenze emesse in materia di responsabilità amministrativa hanno riguardato fattispecie varie e spesso complesse.

In materia di responsabilità, ai n. 67 giudizi pendenti al 31 dicembre 2019, si sono aggiunti, nel corso dell'anno 2020, n. 69 atti di citazione depositati dalla Procura regionale, con una giacenza finale, al 31 dicembre 2020, di n. 82 giudizi pendenti, già calendarizzati, e che verranno discussi nel corso del 2021.

Nel 2020 sono state pubblicate n. 36 sentenze su giudizi di responsabilità per un importo di condanna pari ad euro 942.102,44, importo rimasto pressoché invariato rispetto al precedente anno 2019.

Nel corso dell'anno sono state presentate 10 richieste di definizione del giudizio con rito abbreviato, di cui 9 accolte e 1 respinta, in applicazione dell'art. 130 c.g.c. allo scopo di utilizzare tale strumento deflattivo e contestuale tempestivo versamento di somme in favore dell'Amministrazione danneggiata.

Per quanto attiene al quasi “gemello” rito monitorio, previsto dagli artt. 131 e ss c.g.c., nel corso del 2020, su 38 decreti di definizione ne sono stati accettati 18, non accettati 9 mentre 11 sono ancora da definire. Sono state emesse quindi 13 ordinanze di chiusura dei procedimenti.

Sono stati fondamentalmente confermati i criteri per la fissazione delle udienze, per la composizione dei collegi e per la designazione dei relatori.

Occorre precisare che nel 2020 si è mantenuto costante l'incremento del contenzioso in materia di responsabilità amministrativa registrato nell'anno precedente, confermando una tendenza ormai invariata, con un consistente aumento dei danni contestati. Come lo scorso anno, occorre tuttavia precisare che il numero dei giudizi

di responsabilità trattati non è, di per sé, emblematico di alcun deterioramento nell'azione delle Amministrazioni che operano nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, ma solo effetto di un incremento dell'attività della Procura Regionale.

Le importanti decisioni adottate, nei vari ambiti della pubblica amministrazione, hanno impegnato il Collegio nell'esame di interessanti ed attuali questioni ed argomenti di spiccato interesse giuridico, tanto processuale quanto sostanziale.

A titolo esemplificativo e con metodo di estrema sintesi dei fatti produttivi di danno erariale, possono essere ricordate fattispecie riguardanti:

SENTENZA N. 1/2020 – CONDANNA (€. 95.392,00).

Con questa sentenza il Collegio, alla luce degli atti e dei documenti di causa, ha ritenuto sussistenti i presupposti per affermare la responsabilità amministrativa dei convenuti che, in qualità di consiglieri comunali, sindaci, assessori e di segretario comunale, avevano cagionato un danno all'Ente locale derivante dalle spese che questo aveva dovuto sostenere nel tempo a seguito dell'adozione di un'illecita delibera del consiglio comunale con la quale l'Ente, esorbitando dai propri poteri ed in violazione di legge, aveva devoluto il patrimonio (beni immobili e le disponibilità finanziarie) di una Fondazione di natura privatistica al proprio patrimonio indisponibile, cagionando alla Fondazione e agli eredi del suo fondatore un danno ingiusto, e dando così luogo ad un contenzioso oneroso per il Comune.

SENTENZA N. 7/2020 – INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA ATTOREA.

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio i componenti di due Giunte comunali succedutesi nel tempo, il Segretario generale, il vice Segretario generale e il Responsabile dell'Area tecnica dello stesso Comune, per sentirli condannare al pagamento, in favore dell'Ente locale e della Provincia Autonoma di Trento, del danno erariale derivante da una concatenazione di apporti pregiudizievoli che avevano determinato, nonostante le spese sostenute ritenute inutili, il fallimento dei lavori per la realizzazione di un'importante opera in programma per lo sviluppo turistico ed economico del Comune stesso, oltre alle conseguenti spese derivanti dal

contenzioso giudiziario con l'impresa aggiudicataria, in seguito instauratosi per l'illegittimo mancato avvio dei lavori e la risoluzione del contratto per manifeste responsabilità da attribuire all'Amministrazione comunale.

Il Collegio, senza entrare nel merito del giudizio, nel rappresentare che il Pubblico Ministero non era riuscito a sanare, con la rinnovazione e integrazione dell'atto di citazione, i vizi di nullità originali per mancanza dei requisiti di cui alla lett. e) del 2° comma art. 86 del d.lgs. 174/2016, come ravvisati nell'originaria domanda attorea dal Collegio con ordinanza, ne ha dichiarato l'inammissibilità, ritenendo che in essa continuasse a permanere la rilevata mancanza degli elementi essenziali dell'azione risarcitoria, attesa l'incertezza sia del relativo *petitum* che della *causa petendi* nei confronti di tutti i convenuti, e che la citazione rinnovata o integrata avesse introdotto "fatti nuovi" rispetto sia all'invito a fornire deduzioni che alla citazione originaria, determinando il vizio di cui all'art. 87 c.g.c..

Inoltre, il Collegio ha sottolineato come il P.M., nell'indicare le separate quote di danno rimaste rispettivamente a carico dei due Enti, e motivando quella della quale chiedeva il risarcimento in favore della Provincia Autonoma di Trento con fatti del tutto nuovi e prima rimasti estranei al giudizio, avesse rimesso al Collegio non solo l'individuazione dei relativi autori, ma anche l'autonoma ed inammissibile ricerca degli elementi della responsabilità amministrativa di tutti i convenuti, con particolare riferimento al nesso di causalità fra le loro condotte ed i danni ai due distinti Enti di cui chiedeva il risarcimento: ciò in violazione del principio di terzietà del giudice, che non può certo surrogarsi al Pubblico Ministero individuando autonomamente gli elementi essenziali della responsabilità amministrativa a fondamento dell'azione.

#### SENTENZA N. 8/2020 – PROSCIoglimento.

La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta all'esame del Collegio ha riguardato un incarico esterno affidato, secondo la tesi attorea, in violazione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il Collegio, nel caso in esame, ha mandato assolti i convenuti dagli addebiti contestati nell'atto di citazione, per assenza di colpa grave, non ravvisando profili di responsabilità nei confronti degli stessi alla luce di quanto disposto dall'art. 20 della L.P. n. 26/1993, come modificata dalla L.P. n. 10/2008 (affidamento degli incarichi di progettazione e di altre attività tecniche), che permette alle amministrazioni di conferire incarichi individuali a professionisti esterni esperti di particolare e comprovata specializzazione, ove l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno.

SENTENZA N. 11/2020 – CONDANNA (€.120.421,88)

La vicenda processuale ha avuto ad oggetto l'azione di responsabilità amministrativa azionata dalla Procura Regionale nei confronti di un Consorzio e di altri soggetti, in ragione di un presunto danno erariale derivante da attività asseritamente fraudolenta, finalizzata all'erogazione di contribuzioni pubbliche nell'ambito degli incentivi per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio *ex lege* provinciale n. 17/2010.

Alla stregua della documentazione esaminata, il Collegio, dopo aver affermato, nella vicenda in questione, la giurisdizione della Corte dei conti, ha ritenuto fondata la pretesa azionata dalla Procura erariale, ed ha condannato in solido tra di loro il Consorzio in persona del legale rappresentante *pro tempore* e gli altri soggetti convenuti, ritenendoli tutti legati alla P.A. da un rapporto di servizio per aver svolto una funzione di compartecipi fattivi dell'attività degli enti pubblici eroganti i contributi, con conseguente inserimento nel programma amministrativo e nelle finalità legislativamente previste.

SENTENZA N. 14/2020 – PROSCIoglimento.

La vicenda ha riguardato la prospettata responsabilità amministrativa di un componente del Consiglio provinciale di Trento, in ragione di un presunto danno erariale derivante dalla percezione di emolumenti, dalla Procura Regionale ritenuta indebita a causa dell'incompatibilità tra la carica rivestita dal convenuto in una

società per azioni assegnataria di finanziamenti pubblici e la sua posizione di consigliere provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2.

Il Collegio, sul presupposto che l'attore non aveva provato né che il convenuto avesse rivestito, all'interno della Società per azioni, la qualifica di dirigente "occulto" durante il periodo del mandato consiliare, né che avesse continuato ad esercitare, di fatto e sempre in modo simulato, la funzione di consigliere di amministrazione di detta società anche successivamente all'epoca in cui aveva formalmente rassegnato le proprie dimissioni per incompatibilità con la carica di consigliere provinciale, lo ha assolto per mancanza di prova circa i fatti costitutivi della responsabilità amministrativa contestatigli dal Pubblico Ministero.

#### SENTENZA N. 19/2020 - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

La vicenda ha avuto ad oggetto l'accertamento di un presunto danno erariale, asseritamente cagionato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico di Trento e alla Provincia Autonoma di Trento, dal Presidente e dai membri *pro tempore* del Consiglio direttivo del Corpo stesso in ragione dell'acquisto, ritenuto illegittimo, di 1.200 divise di rappresentanza.

Il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario nel presupposto che, contrariamente a quanto asserito dall'attore, le risorse impiegate per l'acquisto delle 1200 divise "di rappresentanza" dal CNSAS-TN, associazione riconosciuta di diritto privato dotata di un suo patrimonio, fossero di natura eminentemente privata e non pubblica.

#### SENTENZA N. 34/2020 – INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE.

La vicenda processuale ha avuto ad oggetto l'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine azionata dalla Procura regionale *ex art. 55 quater, c. 3 quater*, del d.lgs. n. 165/2001 nei confronti di un dipendente (all'epoca dei fatti) dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, in ragione di un presunto

danno erariale conseguente ad anomale modalità di timbratura del cartellino (badge) segnatempo.

Il Collegio, nella fattispecie esaminata, ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta dalla Procura contabile precisando che era venuto meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 61/2020, intervenuta durante la pendenza del processo, il presupposto normativo fondante la pretesa risarcitoria della Procura regionale, senza che l'attore avesse formulato istanza di modifica, precisazione o integrazione della domanda alla luce della sentenza del Giudice delle leggi.

**SENTENZA N. 37/2020 – CONDANNA (€. 125.446,53).**

La vicenda processuale ha avuto ad oggetto la duplice domanda risarcitoria del Pubblico Ministero contabile, per avere un professore universitario: a) illegittimamente percepito emolumenti retributivi quale docente in regime di “tempo pieno” presso l'Università degli Studi di Trento in concomitanza con lo svolgimento di attività professionali ed imprenditoriali svolte all'esterno dell'Amministrazione datrice di lavoro; b) per avere percepito compensi, omettendone il riversamento, per prestazioni riconducibili ad attività libero professionali non autorizzate dall'Ente datore di lavoro, in assolvimento di incarichi conferiti da terzi, così contravvenendo agli specifici obblighi previsti dall'art. 53, c. 7 e 7 bis del d. lgs. n. 165/2001 e dall'art. 6, c. 9 della L. n. 240/2010.

Il Collegio, alla luce della normativa applicabile al caso di specie e della documentazione esaminata, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura erariale condannando, a titolo di dolo, il convenuto.

Il Collegio ha comunque rideterminato, in via equitativa *ex art.* 1226 cod. civ., la quantificazione della prima voce di danno, considerando che l'Ateneo trentino avesse comunque ritratto qualche utilità dalle prestazioni lavorative rese dal docente, condannandolo invece all'integrale pagamento della seconda voce di danno, come quantificato dall'attore.

### SENTENZA N. 47/2020 - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

La fattispecie ha avuto ad oggetto l'accertamento di un presunto danno erariale asseritamente cagionato al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico-Servizio Provinciale Trentino (CNSAS-TN) e alla Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) dal Presidente e Vicepresidente del CNSAS-TN, e derivante da una serie di pagamenti dalla Procura Regionale ritenuti illegittimi in favore di quest'ultimo.

Il Collegio, senza entrare nel merito del giudizio, nel presupposto che la domanda contenuta nell'atto di citazione tendesse in realtà a tutelare l'integrità della sfera patrimoniale dell'associazione riconosciuta di diritto privato e dotata di un proprio patrimonio, ha ritenuto che le risorse impiegate da quest'ultima, di natura formalmente privata e non pubblica, per l'effettuazione delle spese in contestazione implicassero esclusivamente un danno nei confronti dell'associazione e non nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, ed ha quindi reputato che mancasse il presupposto del danno erariale, dichiarando di conseguenza il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

### SENTENZA N. 65/2020 – INAMMISSIBILITÀ DELLE CITAZIONI.

La complessa vicenda processuale ha avuto ad oggetto plurime azioni di responsabilità amministrativa esercitate dalla Procura regionale nei confronti dei componenti della Giunta e del Segretario di un Comune trentino, per aver cagionato al predetto ente territoriale presunti danni erariali derivanti da illegittimi incarichi conferiti a professionisti esterni all'amministrazione nel medesimo circoscritto lasso temporale e nella stessa materia dei lavori pubblici; giudizi che invece, secondo il Collegio, avrebbero carattere sostanzialmente unitario.

Quindi il Collegio, dopo aver disposto, in via preliminare, la riunione dei giudizi di responsabilità a norma dell'art. 84 d.lgs. n. 174/2016, come modificato dall'art. 98, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 114/2019, attesa la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva delle citazioni, ha ritenuto inammissibili le stesse domande introduttive dei giudizi per illegittima "parcellizzazione" della domanda

giudiziale, che, oltre ad essere particolarmente onerosa sotto il profilo delle spese di difesa, si prospetterebbe lesiva dei principi di economia processuale e di correttezza e di lealtà processuali.





## **2 GIUDIZI SUI CONTI: GIUDIZI SUL CONTO E PER LA RESA DEL CONTO**

Occorre ricordare che l'esame dei conti giudiziali rappresenta un ineludibile strumento giudiziale di garanzia di una più efficace difesa della finanza pubblica.

Il giudizio sui conti risulta indispensabile, oltre che per l'obbligatorietà e l'ufficialità dei giudizi di conto, anche al fine di una verifica della regolarità e correttezza del maneggio del denaro e dei valori pubblici e per così meglio ovviare alle conseguenze lesive di possibili ammanchi e/o deficienze.

Infatti, gli agenti contabili si distinguono, rispetto agli altri soggetti sottoposti alla generale responsabilità amministrativa, per avere “un potere materiale sui beni o valori pubblici”; ed il discrimine fra responsabilità amministrativa e contabile è individuato in ragione del contenuto dell'attività svolta dall'agente, secondo la peculiare disciplina di cui all'art. 194 del R.D. n. 827/1924, che delinea rigorose obbligazioni di custodia e di restituzione.

I conti giudiziali devono quindi essere presentati alla Sezione da parte di tutti i soggetti che maneggiano denaro pubblico o che abbiano in consegna beni pubblici. Tali soggetti, siano essi funzionari pubblici, o privati appositamente incaricati dalle pubbliche amministrazioni, oppure anche agenti operanti in via di mero fatto e quindi senza alcuna formale attribuzione dell'incarico, rivestono la qualifica di agente contabile per la disponibilità materiale, concreta ed effettiva, di denaro, beni mobili, valori e materie di pertinenza pubblica, e l'attuato maneggio genera *ex se* l'imprescindibile obbligo dell'agente di rendere documentale e giudiziale ragione della gestione.

Qualora le irregolarità riscontrate in sede di esame monocratico del conto non consentano il discarico dell'agente contabile, la questione deve essere deferita all'esame collegiale e viene definita con sentenza.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel settore in questione nello scorso anno 2020, si precisa che con decreti presidenziali n. 1/2019 del 23 gennaio 2019 e n. 2/2020 del 7 febbraio 2020 sono stati stabiliti i criteri oggettivi di ripartizione dei conti giudiziali

fra i Magistrati in servizio presso la Sezione, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, che prevede che il conto depositato presso la Sezione giurisdizionale sia tempestivamente assegnato ad un giudice designato previamente quale relatore.

Con decreto presidenziale del 29 maggio 2020 sono stati disciplinati gli adempimenti procedurali finalizzati a garantire un corretto e proficuo svolgimento del giudizio di conto in relazione agli obblighi incombenti sul personale addetto alla revisione ed istruttoria; nello specifico, sono stati indicati i criteri e i parametri per una selezione dei conti da esaminare, ispirata, quanto più possibile, a criteri di equità e trasparenza; oltre, infatti, al criterio della necessità della disamina dei conti giudiziali delle Amministrazioni con maggiori indici e/o fattori di rischio (Amministrazioni con articolazioni complesse, Amministrazioni con precedenti negativi specifici sia in relazione ad eventuali irregolarità precedentemente riscontrate su conti giudiziali, sia alla mancata resa dei conti stessi, etc.), è stato adottato il criterio del sorteggio per tutte le altre Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio.

La segreteria della Sezione si è, inoltre, attenuta al disposto dell'articolo 140, comma 4, del codice di giustizia contabile, predisponendo un elenco riepilogativo di mancato deposito dei conti giudiziali da parte degli enti territoriali e comunicando l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

## GIUDIZI SUI CONTI

I giudizi aperti nell'anno 2020 sono stati 6, che si vanno ad aggiungere ai 3 pendenti al 31 dicembre 2019. Sono state quindi emesse 6 ordinanze a seguito di accettazione dell'addebito da parte del contabile (rito monitorio) e 2 sentenze.

Alla fine dell'anno 2020 è pendente ancora 1 giudizio.

Sull'argomento, merita di essere segnalata la sentenza n. 10/2020, pubblicata in data 22 aprile 2020 e relativa a un giudizio pendente al 31 dicembre 2019.

Con siffatto provvedimento è stata dichiarata l'irregolarità dei conti giudiziali relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012, resi dal tesoriere della Provincia Autonoma di

Trento, ed è stato accertato un debito nei confronti dell'Amministrazione provinciale di euro 129.350,98, con conseguente condanna dell'agente contabile.

Più precisamente, il Collegio ha ribadito un importante principio in materia di estinzione dei conti giudiziali, sull'annosa questione controversa se il termine di decadenza per l'esame dei conti debba decorrere dal momento del deposito dei conti stessi presso la Sezione giurisdizionale ovvero da quello antecedente, coincidente con il deposito, da parte dell'agente contabile convenuto, dei conti dedotti in giudizio presso l'Amministrazione di competenza.

Dopo aver ricordato che, *“con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, in ogni caso, lo stesso art. 150 del codice di giustizia contabile dispone, allo stesso identico modo del previgente art. 2 della legge n. 20/1994, che il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito del conto presso la segreteria della Sezione senza che sia stata depositata presso la segreteria la relazione prevista dall'art. 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'Amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda, con contestuale istanza, la fissazione d'udienza”*, il Collegio ha affermato che, a ritenere applicabile alla fattispecie *sub iudice* la disciplina prevista dal Codice della giustizia contabile (nello specifico, l'art. 2 comma 3, delle norme transitorie contenute nell'allegato 3) ovvero quella previgente al codice stesso, il termine quinquennale di estinzione decorre sempre e soltanto dalla data del deposito dei conti presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale, data in cui l'agente contabile è costituito in giudizio. Da ciò l'importante principio, già peraltro anticipato dalla sentenza n. 18/2017 della Prima Sezione Centrale d'appello, che, ai fini dell'estinzione del giudizio sul conto giudiziale, non ha alcun rilievo la data del deposito del conto da parte dell'agente contabile all'Ente locale.

Nel giudizio in questione l'agente contabile convenuto ha asserito poi la possibilità di modificare le condizioni della Convenzione di Tesoreria tra la Provincia Autonoma di Trento e il tesoriere, mediante un semplice “scambio di corrispondenza” tra lo

stesso agente contabile e il dirigente provinciale competente a vigilare sul Servizio di tesoreria. Il Collegio al riguardo ha ritenuto infondata la questione, osservando che *“la modifica delle condizioni economiche del Servizio di tesoreria, in particolare dei tassi di interesse attivi e passivi previsti nella Convenzione, non può che avvenire per mutuo consenso delle parti e nei limiti previsti dal Capitolato speciale, con riguardo a nuove disposizioni normative che modifichino il regime di tesoreria, con effetti sul contenuto economico dei rapporti disciplinati dal capitolato e dalla relativa convenzione”*; il Collegio ha altresì ribadito *“che il consenso della parte pubblica può essere espresso solo dalla Giunta Provinciale (nel caso in esame), non potendo il consenso di un ente pubblico essere surrogato da una semplice lettera del dirigente del Servizio, al quale compete, ai sensi dell’art. 6 della stessa legge provinciale n. 4/1975, la sola vigilanza sul servizio di Tesoreria”*.

Con la sentenza n. 75/2020, pubblicata in data 19 dicembre 2020, è stata dichiarata l’irregolarità del conto giudiziale reso dal tesoriere della Provincia Autonoma di Trento anche per l’esercizio 2013, disponendo però il discarico dell’agente contabile, in ragione dell’avvenuto, spontaneo versamento integrale della somma liquidata dal Magistrato relatore.

## GIUDIZI PER LA RESA DEI CONTI

I giudizi per la resa dei conti aperti nell’anno 2020 sono stati 37, che si vanno ad aggiungere ai 6 pendenti al 31 dicembre 2019.

Sono stati emessi 17 decreti di resa del conto giudiziale, e sono state pubblicate n. 7 sentenze con cui è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

Sono stati emessi inoltre 3 decreti ai sensi dell’art. 141, comma 6, del c.g.c. con i quali, decorso inutilmente il termine fissato per il deposito dei conti, il Giudice ne ha disposto la compilazione d’ufficio a spese degli agenti contabili e, non ravvisando gravi e giustificati motivi, ha determinato l’importo della sanzione pecuniaria a carico di questi ultimi.

Nell'ambito dei giudizi per resa del conto, questa Sezione ha affermato:

- il principio generale dell'obbligo di resa del conto da parte di tutti gli agenti contabili delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, in considerazione della loro natura di ente pubblico non economico, e del loro conseguente assoggettamento al giudizio di conto. La Sezione ha precisato che nessuna esenzione dalla giurisdizione contabile di questa Corte dei conti può essere accordata né alle Aziende Pubbliche alla Persona né ai loro dipendenti, indipendentemente dal sistema contabile civilistico o pubblicistico adottato dall'ente (sul punto, questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, sentenza n. 71 del 19 dicembre 2019). Secondo la più recente e consolidata giurisprudenza del giudice regolatore della giurisdizione, è pacifico il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta.

- L'obbligo di resa del conto per l'imposta provinciale di soggiorno da parte delle strutture alberghiere e degli altri soggetti che la riscuotono. Si deve evidenziare che la normativa provinciale in materia, recata dalla legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, è stata recentemente modificata dalla legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8, che ha qualificato i gestori delle strutture ricettive come responsabili del pagamento dell'imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento provinciale di esecuzione.

Con la sentenza n. 24/2020, pubblicata in data 9.07.2020, si è concluso un primo giudizio per la mancata resa dei conti da parte di gestori di strutture ricettive, e si stanno definendo le prime procedure per la verifica dei mancati riversamenti nonché

delle mancate riscossioni in capo ai soggetti interessati, al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli in tal senso.

### 3 GIUDIZI PENSIONISTICI

Per quanto riguarda il contenzioso pensionistico, i ricorsi sono stati assegnati ai singoli giudici nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico del loro arrivo, applicando il disposto di cui all'art. 154, comma 4, del d. lgs. n. 174 del 2016, e confermando il criterio di rotazione automatica delle assegnazioni in ragione della cronologia di deposito dei ricorsi.

A ciascun giudice monocratico, assegnatario dei ricorsi in materia pensionistica, ai sensi dell'art. 155 del menzionato codice della giustizia contabile è stata demandata la formazione dei ruoli d'udienza nonché la calendarizzazione delle medesime, nel rispetto dei termini indicati dal citato codice di giustizia contabile, come modificato dal decreto legislativo n. 114 del 7 ottobre 2019.

In materia pensionistica, ai n. 25 giudizi pendenti al 31 dicembre 2019, si sono aggiunti, nel corso dell'anno 2020, n. 72 ricorsi, di cui 11 di pensioni civili e 61 di pensioni militari.

Sono stati definiti 40 giudizi sicché, alla fine dell'anno 2020, risultano ancora pendenti 57 giudizi, di cui 12 di pensioni civili e 45 di pensioni militari.

Le questioni affrontate dai Giudici monocratici in materia pensionistica sono state variegate, a fronte di un contenzioso che nel corso dell'anno 2020 ha avuto un importante incremento.

- Le fattispecie più numerose sono rappresentate da ricorsi presentati da *ex* militari in merito all'applicabilità dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973, nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato un'anzianità in attività di servizio utile di più di 15 anni e meno di 20 anni alla data del 31 dicembre 1995, sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto" e sia stato collocato a riposo allorché vantava più di 20 anni di servizio utile. L'orientamento della Sezione è stato favorevole ai ricorrenti, ma alla luce dei contrasti giurisprudenziali registratisi in materia e tenuto conto della complessità della questione, si è ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di giudizio *ex* art. 31, c. 3, del d.lgs. n. 174/2016. Preme tuttavia



precisare che per i giudizi tesi ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e calendarizzati per le udienze di novembre e dicembre è stato disposto un breve rinvio, con parere concorde delle parti, in attesa del pronunciamento delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale sulle tre questioni di massima aventi tutte ad oggetto l'esegesi della norma in questione, e segnatamente la questione di massima n. 710/SR/QM/PRES, deferita dal Presidente della Corte dei conti con ordinanza n. 12 del 12 ottobre 2020, e le questioni di massima n. 711/SR/QM/SEZ e 712/SR/SEZ, sollevate dal Presidente della Sezione I<sup>a</sup> giurisdizionale centrale d'appello con ordinanze n. 26/2020 e n. 27/2020 del 14 ottobre 2020.

La questione è stata recentemente decisa dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, depositata il 4 gennaio 2021,

Sempre su tale argomento, merita un cenno la sentenza n. 72/2020, con la quale è stato respinto un ricorso avente ad oggetto la richiesta di un militare di riliquidazione della pensione in godimento sulla base dell'aliquota prevista dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con condanna al pagamento delle spese di lite pari a euro 1.000,00 in favore dell'Inps. Infatti, nella fattispecie, il ricorrente era destinatario di un trattamento pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo, poiché alla data del 31 dicembre 1995 vantava un servizio utile superiore ai 18 anni (art. 1, comma 13, L. n. 335/95), e si era visto riconoscere dall'Istituto previdenziale un'anzianità contributiva, ai fini della liquidazione delle quote di pensione secondo il sistema retributivo (e cioè sino al 31 dicembre 2011) pari a più di 35 anni di servizio utile e con un'aliquota complessiva di rendimento, ripartita nelle prime due quote di pensione (rispettivamente calcolate sull'ultima retribuzione sino al 31/12/1992 e sulla media delle ultime retribuzioni per il periodo successivo), pari allo 0,7445, corrispondente a quasi il 75% della retribuzione.

La situazione in cui versava il ricorrente all'atto del pensionamento era quindi assai differente rispetto a quella dei destinatari del c.d. trattamento misto, disciplinato

dall'articolo 1, comma 12, L. n. 335/95, tanto da poter concludere che al ricorrente era ed è certamente estranea la problematica oggetto del contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con la citata sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ.

- Nel corso del 2020 sono stati iscritti a ruolo alcuni giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante senza la riduzione imposta dall'art. 1, comma 261, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, nonché l'accertamento del loro diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico rivalutato senza il blocco imposto dall'art. 1, comma 260, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Si precisa che in quattro di tali ricorsi era stata, in un primo momento, formulata istanza cautelare alla quale i ricorrenti hanno poi dichiarato di rinunciare. Il Giudice, pertanto, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati (ordinanze nn. 2, 3, 6, 7/2020). La decisione sui ricorsi è stata assunta nel 2021, poiché è apparso necessario attendere la pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 234/2020) sulle questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Milano e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Sardegna e la Toscana, in relazione alle misure di contenimento della spesa previdenziale disposte dalla legge di bilancio 2019 a carico delle pensioni di elevato importo.

- Si darà quindi conto di alcune delle altre sentenze emesse da questa Sezione Giurisdizionale Regionale nella materia pensionistica e nel corso dell'anno 2020, ritenute meritevoli di segnalazione per le questioni di diritto sostanziale e processuale trattate.

### SENTENZA 3/2020 RICORSO RESPINTO

Con questa pronuncia è stato respinto, in quanto ritenuto infondato, il ricorso presentato da un'insegnante elementare e diretto ad ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia, in applicazione dell'art. 2, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 503/1992, avendo la stessa maturato, alla data del collocamento in

congedo per raggiunti limiti di età, una contribuzione utile di oltre 17 anni, dei quali quasi 2 alla data del 31 dicembre 1992. Si è ritenuto che l'ambito applicativo della invocata norma non potesse riguardare la ricorrente, poiché ella, al 31 dicembre 1992, aveva una età anagrafica (45 anni) ed una anzianità contributiva di quasi due anni, presupposti tali da consentirle di raggiungere la pensione di vecchiaia anche con il nuovo requisito ventennale, era già in possesso di pregressa anzianità di servizio ed aveva ancora davanti a sé un periodo di tempo ampiamente sufficiente per conseguirlo, oltre che la possibilità di colmare anche volontariamente il vuoto contributivo ai fini dell'accesso al pensionamento di vecchiaia. La deroga di cui alla lettera c) del 3° comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 503/1992, richiesta, non risultava dunque applicabile nel caso dell'interessata, (come peraltro inapplicabili risultavano le altre deroghe previste dalle precedenti lettere a) e b), poiché ella all'atto dell'entrata in vigore della riforma, poteva far valere poco meno di due anni di contribuzione, come evidenziato anche dall'Inps.

Si è, quindi, data applicazione dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 503/1992, stabilendo che il relativo ambito di applicabilità “va individuato in relazione solo alla matematica impossibilità di raggiungere, al compimento dell'età pensionabile, il requisito della anzianità contributiva e assicurativa, a prescindere dalle soggettive vicende del rapporto lavorativo”.

#### SENTENZA 25/2020 RICORSO INAMMISSIBILE

Con tale provvedimento è stato dichiarato inammissibile il ricorso per giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 9/2019 di questa Sezione giurisdizionale, in quanto il ricorrente non aveva depositato il ricorso notificato, come prescritto dall'art. 218 c.g.c., ma aveva erroneamente seguito l'ordinario rito pensionistico di cui agli articoli 154 e 155 c.g.c., come eccepito, ancorché genericamente, dall'Inps e come, in ogni caso, rilevato d'ufficio dal Giudice ex art. 101 c.p.c.. Neppure la costituzione dell'Inps – che peraltro aveva dimostrato di avere ottemperato alla sentenza n. 9/2019 di

questa Sezione giurisdizionale – ha colmato il vizio processuale, atteso che la disciplina delle nullità degli atti processuali e della relativa sanabilità, di cui agli articoli 44 e 45 c.g.c., si riferisce esclusivamente ad atti compiuti e non ad atti omessi, come nel caso di specie (non può essere conservato o sanato un atto processuale inesistente). Per lo stesso motivo, non poteva neppure trovare applicazione l'art. 48 c.g.c. sulla nullità della notificazione, giacché, nel caso in questione, non si poteva individuare un vizio della notificazione, bensì la totale mancanza, inesistenza della stessa nel momento di radicamento del rapporto processuale.

#### SENTENZA 40/2020 RICORSO ACCOLTO

È stato accolto il ricorso proposto dalla vedova di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, tendente all'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di reversibilità di sua spettanza dal 1° dicembre 2015, tenendo conto nella base pensionabile del trattamento del defunto coniuge delle quote B e C di pensione. Si evidenzia che nel caso di specie è stata ravvisata una piena soccombenza dell'Istituto previdenziale, atteso che l'amministrazione aveva riconosciuto in sostanza la fondatezza delle ragioni sostenute nel ricorso successivamente alla sua notifica, mentre era rimasta priva di riscontro la richiesta formulata preliminarmente in via amministrativa dall'interessata, motivo per cui il Giudice ha condannato l'Inps alla rifusione, a favore della ricorrente, delle spese, diritti ed onorari di avvocato nella misura di euro 500,00 oltre ad oneri di legge.

#### SENTENZA 54/2020 RICORSO INAMMISSIBILE

A norma dell'art. 153 c.g.c., è stato dichiarato inammissibile il ricorso poiché agli atti versati al fascicolo di causa non vi era un pronunciamento dell'Amministrazione sulla richiesta di pensione privilegiata inoltrata dal ricorrente, ma solamente una riserva di istruire ulteriormente il procedimento. Affinché un ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in materia pensionistica sia ammissibile è necessario, infatti, che l'interessato ponga previamente in essere un formale atto di messa in mora con la previsione di un termine a provvedere, al cui spirare il silenzio possa considerarsi

rifiuto del provvedimento, ovvero a seguito dell'inutile esperimento, da parte dell'interessato, della specifica procedura per il formarsi del silenzio - rifiuto, ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214. È inammissibile, quindi, il ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti in materia pensionistica anche quando, in caso di silenzio dell'Amministrazione, non sia stato previamente posto in essere dall'interessato un formale atto di messa in mora, con la previsione di un termine a provvedere, al cui spirare il silenzio possa considerarsi rifiuto del provvedimento. È evidente che, anche in caso di silenzio dell'Amministrazione, in mancanza dell'atto di messa in mora, l'iter non può in alcun modo dirsi concluso né in senso proprio né nelle forme dell'equivalente silenzio.

#### SENTENZE NN. 55, 56, 57/2020 RICORSO INAMMISSIBILE

Con tali decisioni sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi presentati da ex militari in merito all'applicabilità dell'art. 54 del d.p.r. n. 1092 del 1973, in quanto non notificati all'Amministrazione. Più precisamente in tutti e tre i casi è stata riscontrata l'irregolare instaurazione del contraddittorio dacché il procedimento notificatorio, demandato all'attore/ricorrente, non è stato neppure iniziato. Non può pertanto riscontrarsi un'ipotesi di nullità della notificazione, ma deve darsi atto dell'inesistenza della stessa, la quale preclude ogni possibile sanatoria o rinnovazione.

## CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI FINALI

Nell'anno giudiziario appena trascorso, che ha visto finalmente, dopo molti anni, la piena copertura dell'organico del personale di magistratura della Sezione, consentendo così di affrontare l'incremento del numero di processi sia di responsabilità che pensionistici, l'aumento del contenzioso ha richiesto grande impegno e ciò ha comportato per i magistrati e per il personale amministrativo operante in Sezione un arduo sforzo per garantire il funzionamento del servizio che tutti noi rendiamo alla Collettività, nonostante le difficoltà collegate alle circostanze emergenziali: impegno costante e che stiamo rinnovando nel corrente anno.

Nel terminare questa relazione, rivolgo un saluto alle Autorità civili, militari e religiose operanti sul territorio. Desidero ringraziare, in particolare, il Sindaco di Trento, che ha consentito a questa Sezione Giurisdizionale di continuare a celebrare le udienze collegiali “in presenza”, mettendole a disposizione, allo scopo, l'ampia e prestigiosa sala “Falconetto” presso Palazzo Geremia.

Voglio rivolgere il mio ringraziamento a tutti i Presidenti di Sezione ed a tutti i colleghi che si sono succeduti in questa Sezione Giurisdizionale Regionale, ciascuno di essi imprimendo una impronta fondamentale nell'attività istituzionale che ancora oggi stiamo svolgendo; in particolare, ringrazio il Presidente Pino Zingale che ha presieduto con grandissima professionalità questa Sezione Giurisdizionale fino al 31 dicembre 2020, ricordando che l'anno giudiziario del quale sto riferendo, è stato, in realtà, il “suo”.

È, inoltre, doveroso rendere omaggio alla memoria del Presidente Maurizio Zappatori, recentemente scomparso, che ha retto la Sezione Giurisdizionale di Trento per alcuni anni, ricordandone le indimenticabili qualità umane e professionali.

Esprimo, quindi, la mia gratitudine ai colleghi consiglieri Stefania Fusaro, che ha depositato eccellenti sentenze all'inizio del 2020, Robert Schülmers von Pernwerth e Massimo Agliocchi, oltre che per la loro preziosa collaborazione, per il fatto di avere

svolto con impegno e grande professionalità l'attività istituzionale di magistrati nella Sezione Giurisdizionale.

Ringrazio la Presidente della Sezione del Controllo di Trento Anna Maria Rita Lentini per la cortesia e la disponibilità nei miei confronti, oltre che per i lusinghieri risultati conseguiti nell'ambito di una funzione importantissima e "qualificante" l'attività della Corte dei conti.

Un doveroso ringraziamento va anche al Procuratore Regionale Marcovalerio Pozzato e al Vice Procuratore Generale Roberto Angioni, per avere attivato ed implementato la giurisprudenza di questa Sezione Giurisdizionale, nonché al personale amministrativo tutto che ha operato, nell'anno 2020, nel loro Ufficio.

Il mio ringraziamento va, poi, agli Avvocati delle parti private e degli Enti previdenziali, per l'importante contributo dato all'amministrazione della giustizia contabile.

Un sentito ringraziamento va anche agli organi di informazione, che fanno conoscere alla collettività l'attività svolta dalla Sezione Giurisdizionale.

Un significativo ringraziamento deve essere rivolto al Corpo della Guardia di Finanza ed all'Arma dei Carabinieri, per la fattiva collaborazione, e a tutti coloro che concorrono nei compiti di questa Sezione.

A quest'ultimo proposito voglio, infine, esprimere la mia riconoscenza a tutto il personale amministrativo che ha prestato e che presta ad oggi servizio presso la Sezione Giurisdizionale Regionale. Tutti loro svolgono un indispensabile ed apprezzato lavoro di supporto e di assistenza all'attività dei magistrati, senza il quale non sarebbe stato possibile conseguire alcun risultato. Un ringraziamento particolare va, poi, a coloro che hanno garantito la costante apertura dell'ufficio durante lo scorso 2020, persino durante l'incubo del "lock down", in questo orribile periodo che tutti speriamo di poterci lasciare al più presto alle spalle.

Ringrazio tutti per l'attenzione prestata a questa mia relazione.

**Tabella 1 - Giudizi di responsabilità – Danno contestato e Importi di condanna**

| ANNO |                  |               |
|------|------------------|---------------|
| 2015 | Importo Danno    | 686.682,00    |
|      | Importo Condanna | 242.876,94    |
| 2016 | Importo Danno    | 8.079.139,00  |
|      | Importo Condanna | 1.628.838,48  |
| 2017 | Importo Danno    | 952.369,00    |
|      | Importo Condanna | 404.030,80    |
| 2018 | Importo Danno    | 1.322.788,74  |
|      | Importo Condanna | 657.552,47    |
| 2019 | Importo Danno    | 2.476.348,89  |
|      | Importo Condanna | 985.671,68    |
| 2020 | Importo Danno    | 12.136.274,18 |
|      | Importo Condanna | 942.102,44    |



**Tabella 2 - Giudizi di conto – Importi di condanna**

| ANNO | ORDINANZE | SENTENZE   | TOTALE     |
|------|-----------|------------|------------|
| 2015 | 13.061,94 | 19.915,24  | 32.977,18  |
| 2016 | 2.671,80  | 577,43     | 3.249,23   |
| 2017 | 832,40    | 15.651,69  | 16.484,09  |
| 2018 | 1.246,30  | 75,88      | 1.322,18   |
| 2019 | 0,00      | 11.253,84  | 11.253,84  |
| 2020 | 8.302,95  | 129.350,98 | 137.653,93 |

**Tabella 3**  
**CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE DI TRENTO**  
**DATI STATISTICI**

|                                     |                                    |  | ANNO 2020     | ANNO 2019     | ANNO 2018     | ANNO 2017     | ANNO 2016     |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>ATTIVITA' CONTENZIOSA</b>        |                                    |  |               |               |               |               |               |
| <b>UDIENZE</b>                      |                                    |  |               |               |               |               |               |
| In materia pensionistica (*)        |                                    |  | 15            | 18            | 10            | 13            | 18            |
| In materia di responsabilità (**)   |                                    |  | 21            | 28            | 21            | 14            | 13            |
| <b>Totale</b>                       |                                    |  | <b>36</b>     | <b>46</b>     | <b>31</b>     | <b>27</b>     | <b>31</b>     |
| <b>SENTENZE</b>                     |                                    |  |               |               |               |               |               |
| In materia di pensioni              | - Civili                           |  | 7             | 6             | 9             | 12            | 15            |
|                                     | - Militari                         |  | 27            | 32            | 1             | 9             | 2             |
|                                     | - Guerra                           |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                     | <b>Totale pensioni</b>             |  | <b>34</b>     | <b>38</b>     | <b>10</b>     | <b>21</b>     | <b>17</b>     |
| In materia di responsabilità        |                                    |  | 36            | 32            | 30            | 15            | 26            |
| In materia di conti giudiziali      |                                    |  | 9             | 9             | 7             | 21            | 17            |
| <b>Totale</b>                       |                                    |  | <b>79</b>     | <b>79</b>     | <b>47</b>     | <b>57</b>     | <b>60</b>     |
| <b>ORDINANZE</b>                    |                                    |  |               |               |               |               |               |
| In materia di pensioni              | - Civili                           |  | 8             | 2             | 2             | 0             | 1             |
|                                     | - Militari                         |  | 5             | 0             | 1             | 0             | 4             |
|                                     | - Guerra                           |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                     | <b>Totale pensioni</b>             |  | <b>13</b>     | <b>2</b>      | <b>3</b>      | <b>0</b>      | <b>5</b>      |
| In materia di responsabilità        |                                    |  | 19            | 18            | 29            | 5             | 0             |
| In materia di conti giudiziali      | Istruttorie                        |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 3             |
|                                     | Condanna                           |  | 0             | 0             | 3             | 3             | 11            |
| <b>Totale</b>                       |                                    |  | <b>32</b>     | <b>20</b>     | <b>35</b>     | <b>8</b>      | <b>21</b>     |
| <b>DECRETI</b>                      |                                    |  |               |               |               |               |               |
| In materia di pensioni              |                                    |  | 0             | 0             | 0             | 0             | 1             |
| In materia di responsabilità        |                                    |  | 8             | 3             | 13            | 15            | 1             |
| In materia di conti giudiziali      |                                    |  | 0             | 5             | 8             | 3             | 0             |
| <b>Totale</b>                       |                                    |  | <b>8</b>      | <b>8</b>      | <b>21</b>     | <b>18</b>     | <b>2</b>      |
| <b>CONTI GIUDIZIALI</b>             |                                    |  |               |               |               |               |               |
| Conti presi in carico nel 2019      | provenienti da esercizi precedenti |  | 14.045        | 16.395        | 15.989        | 16.974        | 17.412        |
|                                     | protocollati nell'esercizio        |  | 2.606         | 2.641         | 2.504         | 2.195         | 2.721         |
|                                     | <b>Totale</b>                      |  | <b>16.651</b> | <b>19.036</b> | <b>18.493</b> | <b>19.169</b> | <b>20.133</b> |
| Conti definiti                      | Estinti                            |  | 2.341         | 4.391         | 1.763         | 2.557         | 2.466         |
|                                     | Discaricati                        |  | 16            | 578           | 327           | 548           | 374           |
|                                     | Definiti in giudizio               |  | 17            | 22            | 8             | 75            | 319           |
|                                     | <b>Totale</b>                      |  | <b>2.374</b>  | <b>4.991</b>  | <b>2.098</b>  | <b>3.180</b>  | <b>3.156</b>  |
| Conti in giacenza a fine anno       |                                    |  | 14.277        | 14.045        | 16.395        | 15.989        | 16.974        |
| Conti deferiti all'esame collegiale |                                    |  | 12            | 23            | 14            | 63            | 49            |
| <b>SENTENZE APPELLATE (***)</b>     |                                    |  |               |               |               |               |               |
| - Pensionistica                     |                                    |  | 32            | 2             | 2             | 5             | 2             |
| - Responsabilità                    |                                    |  | 27            | 10            | 3             | 0             | 1             |

\* Il dato delle udienze comprende 6 udienze celebrate con le forme ed il rito di cui all'art. 85 c. 5 D.L. n. 18/2020.

\*\* Il dato delle udienze comprende: 7 udienze collegiali, 6 camere di consiglio monocratiche, 8 camere di consiglio collegiali.

\*\*\* Sentenze appellate nel 2020 di pensionistica n. 32 (9 pubblicate nel 2020, 23 anni precedenti).  
Sentenze appellate nel 2020 di responsabilità n. 27 (16 pubblicate nel 2020, 11 anni precedenti).

**Tabella 4 - Giudizi di Responsabilità**

| Categoria Giudizio      | Pendenti Iniziali | Giudizi Introdotti | Totale Carico | Giudizi Definiti | Pendenti Finali | Parti Assolte | Parti Condannate |
|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <b>CONTO</b>            | 3                 | 6                  | 9             | 8                | 1               | 0             | 1                |
| <b>ISTANZA DI PARTE</b> | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0               | 0             | 0                |
| <b>RESA DI CONTO</b>    | 6                 | 37                 | 43            | 7                | 36              | 0             | 0                |
| <b>RESPONSABILITA'</b>  | 67                | 69                 | 136           | 54               | 82              | 41            | 37               |
| <b>TOTALE</b>           | <b>76</b>         | <b>112</b>         | <b>188</b>    | <b>69</b>        | <b>119</b>      | <b>41</b>     | <b>38</b>        |

**Tabella 5 – Giudizi di Pensionistica**

| Categoria Giudizio        | Pendenti Iniziali | Giudizi Introdotti | Totale Carico | Giudizi Definiti | Pendenti Finali | Parti Accolte | Parti Rigettate |
|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>PENSIONI CIVILI</b>    | 11                | 11                 | 22            | 10               | 12              | 1             | 1               |
| <b>PENSIONI DI GUERRA</b> | 0                 | 0                  | 0             | 0                | 0               | 0             | 0               |
| <b>PENSIONI MILITARI</b>  | 14                | 61                 | 75            | 30               | 45              | 32            | 2               |
| <b>TOTALE</b>             | <b>25</b>         | <b>72</b>          | <b>97</b>     | <b>40</b>        | <b>57</b>       | <b>33</b>     | <b>3</b>        |

**Tabella 6 – Rito abbreviato – art. 130 d.lgs. 174/2016**

| <b>Richieste presentate<br/>nell'anno 2020</b> | <b>accolte</b> | <b>respinte</b> | <b>da definire</b> |
|------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 10                                             | 9              | 1               | 0                  |

| <b>Anno 2020</b>                                             | <b>n. sentenze</b> | <b>n. convenuti</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Sentenze che definiscono il giudizio<br>con rito abbreviato: | 3                  | 4                   |

**Tabella 7 – Rito monitorio - art. 131 d.lgs. 174/2016**

| <b>Decreti emessi<br/>nell'anno 2020</b> | <b>Accettati *</b> | <b>non<br/>accettati</b> | <b>da definire</b> |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| 38                                       | 18                 | 9                        | 11                 |

| <b>Anno 2020</b>                                             | <b>n. ordinanze</b> | <b>n. agenti -<br/>convenuti</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Ordinanze che definiscono il<br>giudizio con rito monitorio: | 13                  | 29                               |

## **INDICE**

|   |                                                                    |    |
|---|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Giudizi di responsabilità per danno erariale .....                 | 5  |
| 2 | Giudizi sui conti: giudizi sul conto e per la resa del conto ..... | 15 |
| 3 | Giudizi pensionistici.....                                         | 21 |

## **INDICE DELLE TABELLE**

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabella 1 - Giudizi di Responsabilità - Danno contestato e importi di condanna ... | 29 |
| Tabella 2 - Giudizi di conto - Importi condanna .....                              | 30 |
| Tabella 3 - Dati statistici generali.....                                          | 31 |
| Tabella 4 - Giudizi di Responsabilità .....                                        | 32 |
| Tabella 5 - Giudizi di Pensionistica .....                                         | 32 |
| Tabella 6 - Rito abbreviato - art. 130 d.lgs. 174/2016 .....                       | 33 |
| Tabella 7 - Rito monitorio - art. 131 d.lgs. 174/2016.....                         | 33 |

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

